

Repertorio n. 39475

Raccolta n. 21549

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Aprile alle ore quindici

30.04.2024

A Lecce, in una sale del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi in Via Porta d'Europa s.n., su richiesta, avanti me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo del distretto Notarile di Lecce,

è comparso:

- PETRACCA Pietro Luigi, nato a Maglie (LE) il 23 novembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione appresso indicata, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione con personalità giuridica denominata "Associazione Nazionale Maestri di Ballo" (ANMB), con sede a Modena in via P. Ascani nn. 38, 40, 42, 44, costituita con atto del Notaio dott. Luigi Trucchi di Genova, in data 29 settembre 1954, nn. di rep./racc. 59851/1288, registrato in Chiavari il 7 ottobre 1954 al n. 7298, vol. 733 (P. IVA 02093050363), in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Il suddetto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara e premette a me Notaio che a quest'ora e in questo luogo si è riunita l'assemblea dell'associazione "Associazione Nazionale Maestri di Ballo" convocata in questo luogo, giorno ed alle ore quindici in seconda convocazione, essendo la prima, fissata per oggi alle ore quattordici andata deserta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

"Saluto del Presidente

Modifiche di statuto; deliberazioni relative;

Varie ed eventuali.

Scioglimento dell'assemblea".

Il comparente invita pertanto me Notaio ad assistere alla presente assemblea, ed a dare atto in pubblico verbale delle deliberazioni che la stessa prenderà. Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) del "Regolamento Generale";
- che sono presenti per il Consiglio Direttivo la sua persona quale Presidente e quali consiglieri: Scarpa Ilario, Ventura Gianni, Ventruto Valentino, Valentini Fabio, Angileri Leonardo;
- che è presente il vice-presidente vicario Di Furia Antonio, ed il segretario generale Pirrini Gabriele;
- che gli associati iscritti nell'apposito libro risultano essere numero 1045 (millequarantacinque);
- che sono presenti in assemblea n. 8 (otto) associati con diritto di voto;
- che pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Tutti gli associati interrogati dal Presidente dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, inizialmente spiega i motivi per cui le stesse si rendono necessarie. In particolare il presidente fa presente che l'approvazione delle modifiche che intende

Registrato a LECCE

il 6 maggio 2024

al n. 10537 / 1T

proporre ha l'esclusiva finalità di ampliare la partecipazione attiva degli associati, di realizzare una maggiore partecipazione degli associati alle cariche sociali ed un migliore coinvolgimento dei dirigenti regionali, nonchè di promuovere l'adesione da parte di nuovi associati.

Il presidente passa in rassegna in modo sintetico le modifiche statutarie che intende sottoporre all'approvazione della assemblea dei soci, con il consenso dei presenti, in quanto tutti informati delle stesse perché l'odierna assemblea è stata convocata previa approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con il nulla osta della Commissione modifiche statutarie e regolamentari della associazione.

Terminata l'esposizione da parte del Presidente, lo stesso invita l'assemblea a votare sulle modifiche proposte.

L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo testo di statuto con le modifiche proposte dal presidente.

Non essendovi più altro da deliberare dopo una breve discussione il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore quindici e quindici.

Si allega al presente atto il testo aggiornato dello statuto sociale sotto la lettera "A".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore quindici e cinquanta. Consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, di cui occupa pagine una e sin qui della presente.

Firmato: Petracca Pietro Luigi; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo

STATUTO

Allegato "A" al repertorio n. 39475 raccolta n. 21549

Approvato dall'assemblea nazionale tenutasi in Rimini il 7 giugno 1998

Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Modena il 18 aprile 2003

Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Paestum (SA) il 27 aprile 2005

Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Modena il 13 settembre 2007 Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Marigliano (NA) il 25 aprile 2012

Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Roseto degli Abruzzi (TE) il 22 aprile 2017

Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Lecce il 25 maggio 2021 Modificato dall'assemblea nazionale tenutasi in Lecce il 30.04.2024

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

- 1.1 È costituita con atto del notaio dott. Luigi Anderloni di Milano, il 14 novembre 1945, un'Associazione denominata "Associazione Nazionale Maestri di Ballo (ANMB)", quindi sciolta per volere dell'Assemblea per dar vita ad altra Associazione con personalità giuridica mantenente la stessa denominazione e da ciò viene costituita con atto del notaio dott. Luigi Trucchi di Genova, in data 29 settembre 1954, n. di rep. 59851/1288, registrato in Chiavari il 7 ottobre 1954 al n. 7298, vol. 733, un'Associazione denominata "Associazione Nazionale Maestri di Ballo" (ANMB), di seguito, nel presente Statuto, denominata anche "Associazione".
- 1.2 L'Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale e costituisce un ente tecnico e morale senza fini di lucro.
- 1.3 L'Associazione terminerà il 31 dicembre 2050 e potrà venire prorogata con delibera dell'Assemblea presa secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale per le modifiche di Statuto.

Articolo 2 - SEDE

- 2.1 La sede legale è in Modena, Via Pellegrino Ascani 38-40-42-44.
- 2.2 Per ciò che concerne le variazioni di sede, la gestione di essa e del personale a essa preposto si rimanda al Regolamento Generale, il quale, stabilirà le procedure e fisserà i principi idonei.

Articolo 3 - SCOPI E FINI

- L'Associazione ha lo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo e della danza, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma, senza distinzione alcuna di carattere sociale ed etico, e in particolare:
- a) promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l'arte del ballo e della danza in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale, sportivo, culturale, educativo, ludico, ricreativo e terapeutico;
- b) promuovere, incoraggiare favorire e facilitare gli scambi di informazioni e notizie su tutto ciò che concerne il ballo e la danza, sia nell'ambito territoriale nazionale che estero;
- c) assicurarsi che le regole e le norme dettate dall'Associazione tramite lo Statuto e Regolamenti, nonché quanto altro stabilito dagli organi di essa siano da tutti applicate e rispettate, a tutela degli interessi comuni di tutti gli associati;
- d) programmare e organizzare annualmente i Campionati Assoluti Professionisti, attività competitiva Professionistica e Amatoriale: Campionati, Gare, Concorsi e Rassegne, secondo quanto previsto dal Regolamento

Tecnico;

- e) promuovere e incoraggiare i rapporti con Associazioni, Enti, Federazioni e/o similari Professionali e Dilettantistiche nazionali e internazionali che riconoscano e rispettino l'identità, la peculiarità, il ruolo, la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dell'ANMB;
- f) organizzare attività formative delle varie discipline;
- g) organizzare istituzionalmente sia sessioni d'esami professionali che verifiche accademiche;
- h) operare in ogni modo al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell'Associazione stessa così come indicati nel presente Statuto.

Articolo 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 4.1 Sono Organi Centrali dell'Associazione:
- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) la Giunta esecutiva nazionale
- d) il Consiglio di presidenza;
- e) il Presidente nazionale:
- f) il Vicepresidente nazionale vicario;
- g) il Segretario generale;
- h) il Segretario amministrativo;
- i)il Collegio dei revisori dei conti;
- i) il Collegio dei probiviri.
- 4.2 Sono organi territoriali:
- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Presidente regionale;
- d) il Vicepresidente regionale;
- e) il Segretario regionale.

I suddetti organi periferici sono disciplinati da specifici Regolamenti.

4.3 Organi tecnici dell'Associazione

Per ogni componente sociale, settore di attività, disciplina o specialità, se necessario, possono essere nominati dalla Giunta esecutiva nazionale singoli Coordinatori di Settore oppure istituiti appositi Coordinamenti tecnici territoriali o nazionali - quali organismi eventualmente strutturati con la nomina di Commissari responsabili o Commissioni ad hoc - allo scopo di studiare, proporre e/o realizzare iniziative, progetti o modifiche tecniche regolamentari mirate allo sviluppo dei vari comparti in cui opera l'ANMB. I lavori dei suddetti organi potranno essere presieduti dal Presidente nazionale, o per delega da componenti della Giunta esecutiva nazionale oppure del Consiglio nazionale, regolamentati da specifiche delibere d'incarico, nonché organizzati e sostenuti in base alle particolari finalità operative o consultive assegnate.

Articolo 5 - IL CONGRESSO NAZIONALE

- 5.1 Partecipano all'Assemblea del Congresso nazionale, con diritto di parola e voto, tutti i Soci Ordinari dell'Associazione se in regola con il tesseramento.
- 5.2 L'Assemblea del Congresso nazionale in forma Ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno e dovrà celebrarsi entro il 30 di aprile in base a quanto stabilito nel Regolamento Generale per:
- a) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Associazione, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei

Conti;

- b) deliberare sulla relazione morale dell'Associazione presentata dal Presidente nazionale o da un suo Delegato;
- c) deliberare su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- d) eleggere il Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, il Vicepresidente nazionale, il Segretario generale, i membri elettivi del Consiglio Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione quando necessario.
- 5.3 Il Congresso nazionale in forma Straordinaria è convocato dal Presidente in proprio o su richiesta di 1/3 dei Soci Effettivi o di 2/3 della Giunta esecutiva nazionale, così come disposto nel Regolamento Generale con il compito di deliberare su quanto inserito all'O.d.G. da chi ha richiesto la convocazione e su quanto altro in esso inserito.
- 5.4 L'Assemblea del Congresso nazionale, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari presenti.
- 5.5 Il Congresso nazionale delibera a maggioranza dei Soci Ordinari presenti, con votazione palese, salvo quando sia richiesta la votazione segreta dal proponente o dal presente Statuto.
- 5.6 L'Assemblea del Congresso nazionale delibera a maggioranza di 2/3 dei Soci Ordinari presenti quando ciò sia specificamente richiesto da questo Statuto o quando si tratti di modifiche allo stesso.
- 5.7 Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 6 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell'Associazione propone annualmente alla Giunta esecutiva nazionale le linee programmatiche generali e i progetti da avviare per l'attuazione degli scopi sociali, al fine di fronteggiare le esigenze di gestione e di sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente nazionale e formato:

- dai componenti della Giunta esecutiva nazionale
- dai Presidenti o Delegati degli Organi territoriali
- da 10 (dieci) Consiglieri eletti in sede di Congresso nazionale elettivo
- dai Membri appositamente nominati, anche a rotazione, dalla Giunta esecutiva nazionale in rappresentanza di componenti associative e di genere, coordinamenti di settore, consulte e/o commissioni.

Articolo 7 - LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (GEN)

- 7.1 La Giunta esecutiva nazionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente vicario, dal Segretario generale, nonché da 6 (sei) Consiglieri eletti dall'Assemblea del Congresso nazionale.
- 7.2 Il requisito di anzianità minimo per candidarsi a ricoprire la carica di membro della GEN è determinato dal versamento regolare delle ultime cinque quote sociali annuali. Tale anzianità può essere ridotta a soli due anni esclusivamente nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati con tale requisito di permanenza nell'Associazione.
- 7.3 La GEN dura in carica cinque anni e i suoi membri elettivi sono rieleggibili.
- 7.4 La GEN si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno sei componenti.
- 7.5 La GEN viene convocata dal Presidente secondo quanto statuito nel

Regolamento Generale.

- 7.6 La GEN in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri dello stesso, in seconda convocazione, esso sarà validamente costituita a prescindere dal numero dei membri presenti.
- 7.7 La GEN delibera a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 7.8 La GEN è deputata a:
- a) stabilire il programma delle attività Sociali in relazione ai fini individuati nell'articolo 3 del presente Statuto o indicati dal Congresso nazionale;
- b) comminare le sanzioni previste dall'art. 30 di questo Statuto;
- c) decidere sulla riammissione nell'Associazione dei Soci dimissionari o espulsi salvo delega della GEN al Presidente;
- d) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività Sociali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
- e) organizzare e curare l'aggiornamento tecnico e professionale dei Soci sia in proprio che delegando le funzioni ai Consigli Regionali e/o a Soci ritenuti idonei:
- f) proporre al Congresso nazionale la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro revoca in caso di inadempienza o inefficienza;
- g) provvedere alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e sollevarli dall'incarico in caso di inadempienza o inefficienza;
- h) provvedere alla nomina del Segretario Amministrativo;
- i) provvedere alla nomina dei membri della Commissione Modifiche Statuto e Regolamenti e sollevarli dall'incarico in caso di inefficienza o
- inadempienza;
- j) deliberare sull'acquisto, vendita o scambio di qualsiasi proprietà dell'Associazione, firmando atti e contratti tramite il Presidente;
- k) approvare o ratificare il pagamento di qualsiasi spesa o conto;
- 1) conferire la qualifica di Presidente/i Onorario/i e Socio onorario secondo quanto stabilito dall'articolo 25 di questo Statuto;
- m) approvare ed emettere i Regolamenti, così come richiamato da questo Statuto, nonché tutti gli altri regolamenti o delibere che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell'Associazione;
- n) far rispettare dai Soci le norme statutarie, regolamentari e delibere emanate dal Congresso e dalla Giunta esecutiva nazionale;
- o) deliberare su quant'altro necessario per la soddisfazione dei fini e degli scopi dell'Associazione;
- p) approvare il conto consuntivo e il conto preventivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea del Congresso nazionale, così come disposto all'articolo 35.3 di questo Statuto;
- q) deliberare sulle azioni legali o stragiudiziali a carattere patrimoniale che l'Associazione ritiene utile promuovere verso terzi, ovvero in deroga all'articolo 22 del codice civile anche nei confronti degli amministratori dell'Associazione;
- r) ratificare le decisioni assunte dal CDP;
- 7.9 Per lo svolgimento dei propri compiti, la Giunta esecutiva nazionale può avvalersi anche di Commissioni e Gruppi di lavoro da essa nominate per il perseguimento del fine specifico.
- 7.10 La GEN può delegare parte delle proprie funzioni al Consiglio di

presidenza o al Presidente nazionale.

Articolo 8 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (CDP)

- 8.1 Il CDP è composto dal Presidente, dal Vicepresidente vicario e dal Segretario Generale.
- 8.2 Il CDP dura in carica fino all'esaurimento del mandato della GEN.
- 8.3 Il CDP è convocato dal Presidente, quando necessario, secondo le norme decretate dal Regolamento Generale.
- 8.4 Il CDP si considera validamente costituito sia in prima e sia in seconda convocazione se presenti la metà più uno dei Membri.
- 8.5 Il CDP fissa il calendario degli esami professionali, verifiche accademiche, autorizza eventuali sessioni d'urgenza e concede la costituzione di sedi decentrate per lo svolgimento degli esami stessi come da Regolamento Generale.
- 8.6 Il CDP coadiuva la GEN nell'espletamento delle funzioni specificamente ad esso delegate dalla stessa.

Articolo 9 - IL PRESIDENTE

- 9.1 Il Presidente è eletto dal Congresso nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 9.2 Il Presidente nazionale ha i seguenti poteri e doveri:
- a) ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Congresso nazionale, le riunioni della GEN e del CDP e ne sottoscrive le delibere e gli altri atti all'organo imputabili, salvo quando si deve procedere all'elezione del Presidente stesso;
- c) nelle sue funzioni partecipa e presenzia a sua discrezione a tutte le riunioni e attività dell'Associazione centrali, periferiche o tecniche decretando quando esse debbano o possano svolgersi in presenza oppure a distanza, anche solo parzialmente, tramite collegamento su idonea piattaforma tecnologica;
- d) convoca e invita Soci o estranei all'Associazione alle riunioni degli organi di essa, curando l'indicazione dei motivi della convocazione o dell'invito nel verbale della riunione stessa;
- e) firma o controfirma tutti gli atti dell'Associazione salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi e/o commissioni indipendenti;
- f) designa, il Collegio Giudicante per i Campionati Regionali, Interregionali e Italiani Assoluti Professionisti e Amatoriali e, se richiesto, per altre competizioni.

Articolo 10 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO

- 10.1 Il Vicepresidente vicario è eletto dall'Assemblea del Congresso nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 10.2 Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o se venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come descritti nell'articolo 9.2 del presente Statuto, assumendosi le responsabilità previste da detto articolo limitatamente al periodo della gestione in sostituzione.

Articolo 11 - IL SEGRETARIO GENERALE

- 11.1 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea del Congresso nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 11.2 Il Segretario generale ha il compito di:

- a) redigere e controfirmare i verbali delle riunioni dell'Assemblee, della GEN e del CDP;
- b) partecipare in qualità di Membro alle Assemblee e alle riunioni della GEN e del CDP;
- c) convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati dall'Associazione.

Articolo 12 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

- 12.1 Il Segretario amministrativo è indicato dal Presidente e assume la carica, previo parere favorevole della maggioranza della GEN, per assolvere le seguenti funzioni:
- a) provvede ad incassare le quote sociali annue;
- b) provvede ad incassare le entrate dell'Associazione non previste da questo Statuto;
- c) registra l'incasso delle quote sociali dell'Associazione e i proventi delle attività istituzionali;
- d) cura l'aggiornamento annuo dell'elenco dei Soci dell'Associazione;
- e) cura la custodia dei registri contabili e del libro verbali dell'Associazione nei locali della stessa;
- f) comunica alla GEN i nominativi dei Soci insolventi;
- g) cura la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell'Associazione;
- h) provvede all'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Associazione;
- i) predispone il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione della GEN e al successivo controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente alla ratifica del la GEN.
- 12.2 Il Segretario amministrativo è responsabile dell'operato del personale dipendente dell'Associazione e se ne avvale per l'espletamento delle proprie funzioni.
- 12.3 Il Segretario amministrativo può essere sollevato dall'incarico in qualsiasi momento con provvedimento, a maggioranza della GEN senza obbligo di motivazione.

Articolo 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale su proposta della GEN, scelti tra professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la stessa durata della GEN e decade nel momento stesso in cui la GEN viene meno e i singoli membri possono essere rieletti.
- 13.3 In caso di incapacità o di inadempienza dei compiti loro conferiti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere sollevati dall'incarico con delibera del Congresso nazionale su proposta della GEN.
- 13.4 È compito del Collegio dei Revisori dei Conti visionare i libri contabili dell'Associazione, accertando la regolarità delle entrate e delle uscite e la coerenza dei relativi documenti giustificativi.
- 13.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve verificare la correttezza e la veridicità del bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base delle risultanze contabili dell'Associazione, nonché la coerenza di quello preventivo, e certificare ciò con relazione firmata da allegare agli stessi bilanci prima dell'approvazione di essi da parte della GEN che successivamente sottoporrà gli stessi all'approvazione dell'Assemblea del

Congresso nazionale.

Articolo 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 14.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Soci Effettivi di provata esperienza e capacità, nominati dalla GEN.
- 14.2 Il Collegio dei Probiviri dura in carica fino a esaurimento del mandato della GEN.
- 14.3 Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del Socio che a esso ricorre secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale.
- 14.4 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione per motivi attinenti al contenuto del presente Statuto, dei Regolamenti e Delibere, delle statuizioni dell'Associazione.
- 14.5 Il Collegio dei Probiviri e/o i singoli membri possono essere sollevati dall'incarico in qualsiasi momento con provvedimento della GEN.

Articolo 15 - VACANZA DI UNA CARICA ELETTIVA NAZIONALE

- 15.1 Qualora divenissero vacanti le seguenti cariche elettive: Presidente nazionale, Vicepresidente vicario e Segretario generale per espulsione, dimissioni o decesso, la GEN provvederà, nella persona deputata per l'evento occorso, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria del Congresso nazionale per procedere all'elezione del Socio in sostituzione.
- 15.2 L'Assemblea Generale Straordinaria dovrà riunirsi entro duecento giorni dalla pervenuta notizia alla GEN dell'evento occorso come dalla norma prevista nel Regolamento Generale.
- 15.3 Posto che vengano a mancare dei Consiglieri per espulsione, dimissioni o decesso si procederà alla loro sostituzione con i Soci primi in graduatoria dei non eletti.
- 15.4 In caso di esaurimento della graduatoria, fermo restando che la GEN può ritenersi valida e operare anche con un minimo di quattro componenti, la GEN provvederà alla sostituzione dei posti vacanti con nuove elezioni, nella prima Assemblea del Congresso nazionale utile.
- 15.5 In caso venga a mancare per espulsione, dimissione o decesso un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, si provvederà alla sua sostituzione nella prima Assemblea del Congresso nazionale utile, nel caso in cui trattasi di un membro del Collegio dei Probiviri, la GEN provvederà alla sua sostituzione.
- 15.6 Per l'eventuale sostituzione dei Membri eletti nel Consiglio nazionale si procede in modo analogo ai Consiglieri eletti nella GEN, nominando i primi non eletti in graduatoria ed eventualmente con nuove elezioni, nella prima Assemblea utile del Congresso nazionale.

Articolo 16 - IL CONGRESSO REGIONALE

- 16.1 L'Assemblea del Congresso Regionale è composta da tutti i Soci Ordinari della Regione.
- 16.2 Il Congresso Regionale in forma Ordinaria è convocato dal Presidente del Consiglio Regionale una volta l'anno entro il 31 gennaio in base al dettato del Regolamento Consiglio Regionale per:
- a) prendere visione del rendiconto Preventivo e il rendiconto Consuntivo Regionale presentato dal Consiglio Regionale;
- b) deliberare sugli argomenti da sottoporre all'attenzione della GEN e su quanto necessario per il buon andamento dell'Associazione nella regione;
- 16.3 Il Congresso Regionale, quando necessario, previa delibera del

Presidente nazionale o del Commissario Straordinario ad Acta nominato dalla GEN, è inoltre convocato al fine di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

- 16.4 L'Assemblea del Congresso Regionale in forma Straordinaria è convocata dal Presidente in proprio o su richiesta di 2/3 dei membri del Consiglio Regionale o di 1/3 dei Soci Effettivi della regione così come disposto nel Regolamento Consiglio Regionale con il compito di deliberare su quanto inserito all'O.d.G. da chi ha richiesto la convocazione e su quanto altro in esso inserito.
- 16.5 L'Assemblea del Congresso Regionale, in prima convocazione, sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari della Regione, in seconda convocazione, essa sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari della Regione presenti.
- 16.6 È compito del Segretario amministrativo fornire l'elenco dei Soci della Regione di competenza al Presidente del Consiglio Regionale, in tempo utile, per effettuare le convocazioni e permettere la verifica poteri.
- 16.7 I Soci Onorari e il/i Presidente/i Onorario/i e hanno diritto di parola ma non di voto in sede di Congresso Regionale.

Articolo 17 - CONSIGLIO REGIONALE

- 17.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un massimo di quattro Consiglieri, con un minimo di un Consigliere ove il numero di candidati sia inferiore a quattro, eletti dai Soci della Regione.
- 17.2 Il requisito essenziale per candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Regionale, oltre all'appartenenza alla stessa regione, è determinato da un'anzianità di tesseramento in relazione al regolare versamento delle ultime due quote sociali. Tale anzianità verrà ridotta ad un solo anno esclusivamente nel caso in cui una Regione sia sprovvista di candidati.
- 17.3 Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni e i singoli membri sono rieleggibili. Essi decadono, in ogni caso, alla scadenza naturale o straordinaria della GEN.
- 17.4 Il Congresso Regionale, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, è indetto dal Presidente Regionale in carica. L'Assemblea Regionale Elettiva è indetta dal Presidente uscente, per assenza o impossibilità verrà indetta dal Presidente Nazionale o dal Commissario ad Acta, entro 180 (centottanta) giorni dalle elezioni della Giunta esecutiva nazionale e deve essere svolta entro i sessanta giorni successivi all'indizione.
- 17.5 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale come stabilito dal Regolamento Consigli Regionali.
- 17.6 Il Consiglio Regionale si considera validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, se presenti la metà più uno dei Membri. Alle riunioni del Consiglio Regionale può partecipare il Presidente Nazionale o persona da lui delegata.
- 17.7 È facoltà della GEN accorpare, in vista del raggiungimento degli scopi previsti da questo Statuto, più Regioni, le quali saranno rette da un unico Consiglio territoriale.
- 17.8 In caso di accorpamento, le Regioni saranno rappresentate da un numero di Consiglieri proporzionale a quello dei rispettivi Soci Effettivi.
- 17.9 L'attribuzione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario,

invece, non verrà influenzata dall'appartenenza territoriale del Socio Ordinario purché residente nelle Regioni interessate dall'accorpamento.

- 17.10 I Consigli Regionali o territoriali hanno, nell'ambito di competenza del territorio, lo scopo di:
- a) coordinare e promuovere, a livello regionale, tutte le iniziative ritenute opportune, nel pieno rispetto degli scopi statutari dell'Associazione, degli indirizzi indicati dalle Assemblee Nazionali dell'Associazione, delle direttive impartite dal Presidente Nazionale, delle delibere della GEN e del CDP;
- b) favorire, mantenere e sviluppare i rapporti, a livello regionale, con le Entità riconosciute dalla GEN;
- c) relazionare, minimo ogni centottanta giorni, alla GEN su tutta l'attività e le problematiche dei Soci e tesserati della Regione;
- d) operare in favore di tutti i Soci della regione, al fine di realizzare un continuo e sempre maggiore sviluppo delle loro opportunità professionali e del costante miglioramento della qualità del lavoro e dell'accrescimento delle competenze;

17.11 Il Consiglio Regionale può essere:

- a) sospeso, commissariato e/o sciolto su delibera della GEN per manifesta incapacità o inerzia, per attività in contrasto a quanto stabilito nello Statuto, nei Regolamenti, nelle delibere della GEN, nelle delibere del CDP e in qualsiasi altro atto di emanazione degli organi centrali dell'Associazione;
- b) sciolto su richiesta motivata di 2/3 dei Soci Ordinari della Regione, oppure per dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale. 17.12 In caso di sospensione, commissariamento o scioglimento del Consiglio Regionale, la GEN nominerà fra i propri membri, un Commissario, il quale garantirà l'amministrazione e/o lo svolgimento delle elezioni che dovranno essere indette, entro centottanta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio stesso.

Articolo 18 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 18.1 Il Presidente Regionale è eletto dai Soci Ordinari della Regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 18.2 Il Presidente del Consiglio Regionale ha il compito di:
- a) rappresentare in ogni luogo e sede il Consiglio Regionale;
- b) far pervenire in sede ANMB le convocazioni del Consiglio Regionale e del Congresso Regionale indicando il luogo, la data, l'ora e relativo O.d.G.;
- c) far pervenire in sede ANMB i verbali di competenza Regionale;
- d) sovrintendere a tutti i servizi offerti dall'Associazione sul territorio Regionale;
- e) curare l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione, Nazionali e Territoriali di competenza;
- f) curare, sotto la propria responsabilità, il settore amministrativo e finanziario della gestione del Consiglio, provvedendo alla compilazione del Rendiconto Preventivo e Consuntivo da sottoporre alla visione del Consiglio Regionale prima di trasmetterlo, entro il tre febbraio dell'anno in corso o nei termini indicati dalla GEN, al Segretario Amministrativo Nazionale per l'inserimento nel Bilancio Nazionale;
- g) curare la tenuta del "libro verbali" del Consiglio Regionale e del Congresso Regionale, della corrispondenza ordinaria e straordinaria e dei registri contabili;
- h) convocare, fissare l'Ordine del Giorno e presiedere le riunioni del

Consiglio Regionale e dell'Assemblea del Congresso Regionale;

- i) sottoscrivere i documenti e gli atti imputabili al Consiglio Regionale, particolarmente quelli comportanti impegni di spesa, dei quali si assume la responsabilità con l'apposizione della firma stessa;
- j) presenziare, per quanto possibile, alle competizioni svolte sul territorio regionale al fine di relazionare, se necessario, lo svolgimento delle stesse alla GEN;
- k) curare l'organizzazione, sotto la propria responsabilità, di almeno un aggiornamento annuale.

Articolo 19 - VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 19.1 Il Vicepresidente del Consiglio Regionale è eletto dai Soci Ordinari della regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 19.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o se venuto a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso così come descritti nell'articolo 18.2 del presente Statuto, assumendosi le responsabilità previste da detto articolo limitatamente al periodo della gestione in sostituzione.
- 19.3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente anche nel caso in cui egli dimostri inerzia o manifesta incapacità accertata con parere conforme di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale e ratificata dalla GEN per l'ordinaria amministrazione della Regione e dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della declaratoria di destituzione del Presidente in accordo con la GEN.

Articolo 20 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 20.1 Il Segretario del Consiglio Regionale è eletto dai Soci Ordinari della regione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 20.2 Il Segretario del Consiglio Regionale collabora con il Presidente nello svolgimento di tutti i compiti previsti da questo Statuto.
- 20.3 È facoltà del Presidente del Consiglio Regionale attribuire al Segretario mansioni esecutive, di organizzazione e di gestione secondo le necessità.

Articolo 21 - VACANZA DI UNA CARICA ELETTIVA REGIONALE

- 21.1 Qualora divenissero vacanti le seguenti cariche: Presidente regionale, Vicepresidente regionale e Segretario regionale, il Consiglio Regionale provvederà, nella persona incaricata dalla GEN, alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario Elettivo per procedere all'elezione del Socio in sostituzione.
- 21.2 L'Assemblea del Congresso Regionale Straordinario Elettivo dovrà riunirsi entro duecento giorni dalla pervenuta notizia al Consiglio Regionale dell'evento occorso.
- 21.3 Posto che vengano a mancare dei Consiglieri regionali si procederà alla loro sostituzione con i Soci primi in graduatoria dei non eletti. Se necessario si procederà con nuove elezioni nella prima Assemblea utile del Congresso regionale utile.

Articolo 22 - SOCI E ADERENTI ANMB

L'Associazione è composta da diverse categorie di soci ordinari e include semplici aderenti sostenitori e membri onorari.

22.1 SOCI ORDINARI

I Soci ordinari possono essere inquadrati in una o più categorie, a seconda delle varie qualifiche o abilitazioni:

- Insegnanti: maestri e maestre di ballo con diploma ANMB e iscritti/e nell'apposito Albo professionale;
- Competitori: Soci ANMB che gareggiano nelle competizioni professionistiche nazionali e internazionali;
- Esaminatori: soci qualificati per esaminare i candidati Maestri nelle diverse discipline e specialità di ballo;
- Ufficiali di gara: soci abilitati nei ruoli di direzione, giuria, verbalizzazione e gestione tecnica di competizioni e concorsi di danza;
- Dirigenti: eletti negli organi sociali o incaricati negli organismi sociali o tecnici di nomina;
- Benemeriti: coloro che sostengono volontariamente l'ANMB con il versamento di quote sociali extra.

22.2 TESSERATI SOSTENITORI

- I tesserati sostenitori partecipano ad attività organizzate e/o patrocinate dall'ANMB oppure tramite Soci, Scuole o Enti collegati:
- Supporter: aderenti ANMB iscritti ad Eps, Società o Associazioni di ballo e danza, nazionali o internazionali;
- Supporter plus: competitori amatoriali aderenti e iscritti a Federazioni, Associazioni, Scuole ed Eps convenzionati;
- Istruttori e Assistenti: aderenti amatoriali ANMB che collaborano ad attività di insegnamento in scuole di ballo e danza.

22.3 MEMBRI D'ONORE

- La Giunta esecutiva nazionale può conferire particolari riconoscimenti a personalità distintesi per capacità e merito:
- Soci onorari: titolo onorifico conferito per servigi resi all'Associazione e/o al mondo del ballo e della danza;
- Presidenti onorari: massima qualifica d'onore per alti meriti di stima e riconoscenza da parte dell'Associazione.

Articolo 23 - ISCRIZIONE ALL'ANMB

- 23.1 Possono entrare a far parte dell'Associazione, in veste di Socio Ordinario tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, nel rispetto delle norme associative, senza pregiudizio di razza, sesso, religione, credo politico e condizione Sociale.
- 23.2 Il Tesserato Sostenitore può iscriversi all'ANMB quale Aderente nel rispetto delle norme associative. Per i minorenni, la domanda di ammissione dovrà essere presentata da chi esercita la Potestà Genitoriale.
- 23.3 La GEN può, a proprio insindacabile giudizio, respingere la domanda d'iscrizione all'Associazione.

Articolo 24 - SOCIO ORDINARIO

- 24.1 La qualifica di Socio Ordinario si consegue così come decretato dall'articolo 26 del presente Statuto.
- 24.2 Il Socio Ordinario partecipa alla vita associativa nel pieno rispetto del presente Statuto, di tutti i Regolamenti e di tutte le delibere e disposizioni che la GEN emana.
- 24.3 Il Socio Ordinario ha il diritto di parola e di voto nelle Assemblee.

Articolo 25 - PRESIDENTE ONORARIO E SOCIO ONORARIO

25.1 La GEN può conferire la qualifica di Presidente onorario e Socio onorario a coloro, che hanno dimostrato alte doti d'idoneità, maestria e talento o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza per opere e servigi resi all'Associazione e/o al ballo e alla danza in genere, sia in campo

nazionale che internazionale;

- 25.2 Il Presidente onorario e il Socio onorario hanno diritto di parola ma non di voto nelle Assemblee;
- 25.3 La qualifica di Presidente onorario e Socio onorario presume l'esonero dal pagamento della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale;
- 25.4 Il Presidente onorario e il Socio onorario, che intende ricoprire la carica elettiva nazionale o territoriale, deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali e attenersi agli articoli 7.2, 17.2 e 24.1 di questo Statuto e specifiche del Regolamento Generale;
- 25.5 La qualifica di Presidente e Socio onorario può essere revocata in qualsiasi momento con insindacabile giudizio della GEN.

Articolo 26 – SOSTENITORE

- 26.1 Le attività dell'ANMB e dei suoi Soci coinvolgono diverse tipologie di appassionati di ballo e danza, tra cui allievi di tutte le età, competitori amatoriali e rispettive famiglie, praticanti in corso di preparazione per una futura carriera professionistica e collaboratori di scuole di ballo. L'ANMB, con il preciso intento di contribuire alla causa e allo sviluppo associativo, offre loro la possibilità di tesseramento e di copertura assicurativa per il tramite degli enti di promozione sportiva convenzionati e/o delle federazioni professionistiche internazionali a cui l'ANMB è affiliata o consociata ad esempio per poter partecipare a competizioni e concorsi di danza, corsi di ballo, campus formativi e altri eventi tipici del settore.
- 26.2 Le modalità di iscrizione all'ANMB e le categorie dei Tesserati Sostenitori sono contemplate dal Regolamento Generale.

Articolo 27 - ESAMI

- 27.1 La qualifica di «Maestro di Ballo» e le altre abilitazioni rilasciate dall'ANMB si ottengono dopo aver superato una prova di esame, a libera scelta, tra quelle previste nel Regolamento Tecnico, secondo le modalità in esso indicate e con le eccezioni da esse previste.
- 27.2 Con il superamento di questa prova il candidato assumerà la qualifica nella specialità prescelta ed entrerà a far parte dell'Associazione in qualità di Socio ordinario.
- 27.3 Di norma gli esami si svolgono presso la sede Sociale, secondo un calendario fissato dal CDP.
- 27.4 Il CDP o il Presidente nazionale può altresì autorizzare sessioni straordinarie e sedi decentrate.

Articolo 28 - QUOTE DI ISCRIZIONE, DI ESAME E QUOTE SOCIALI

- 28.1 All'atto dell'iscrizione all'ANMB il nuovo Socio ordinario dovrà versare la quota di iscrizione, la quota di esame e la quota Sociale annua nella misura stabilita dalla GEN e con le modalità indicate nel Regolamento Generale.
- 28.2 Tutti i Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una identica quota Sociale annua come stabilito dalla normativa del Regolamento Generale.
- 28.3 Il mancato versamento della quota costituisce giusta causa di richiamo come disposto dall'articolo 30.1 di questo Statuto e modalità indicate nei Regolamenti.
- 28.4 La quota del Socio non è trasmissibile.

Articolo 29 - DIMISSIONI E RIAMMISSIONI DEL SOCIO

29.1 La qualifica di Socio si perde per dimissioni inviate al Presidente tramite

lettera raccomandata A/R, Fax, E-mail, o PEC.

29.2 Il Socio dimissionario potrà essere riammesso, su richiesta scritta, previo parere favorevole del Presidente o della GEN come da Regolamento Generale.

Articolo 30 - SANZIONI DISCIPLINARI

- 30.1 Le sanzioni disciplinari a carico del Socio ordinario sono stabilite dal presente articolo e sono
- a) richiamo per:
- mancanze lievi, non recidive;
- mancato pagamento quota associativa annuale ANMB;
- b) diffida per:
- inosservanza norme e regolamenti dell'Associazione;
- pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche quella del Socio ordinario che si attribuisce titoli non acquisiti,
- c) espulsione per:
- motivi comportamentali in contrasto con regole e deliberazioni sociali;
- attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- comportamento immorale penalmente sanzionato;
- perdita dei diritti civili;
- comportamento che giustifichi la comminazione di una seconda diffida in capo al soggetto che già ne ha ricevuta una per lettera a) e/o b) di questo articolo.
- gravi motivi comportamentali.

La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata al Socio ordinario, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC entro dieci giorni dalla delibera della GEN. 30.2 Avverso le decisioni della GEN che applica le sanzioni decretate nel presente articolo, il Socio ordinario, può inviare con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC proprie memorie difensive alla GEN entro cinque giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La GEN dovrà riprendere in esame la sanzione decretata alla luce di quanto espresso dal Socio nel corso della prima riunione utile al ricevimento della raccomandata A/R o PEC e darne comunicazione al Socio entro cinque giorni dalla decisione tramite raccomandata A/R o PEC.

- 30.3 Nel caso in cui la GEN dovesse confermare la sanzione applicata al Socio Ordinario, lo stesso potrà rivolgersi al Collegio dei Probiviri per far valere le proprie ragioni entro cinque giorni dalla notifica tramite raccomandata A/R o PEC.
- 30.4 Nell'ipotesi in cui il collegio dei Probi Viri dovesse confermare la sanzione dell'espulsione, il Socio ordinario espulso potrà ricorrere al Congresso nazionale entro quindici giorni successivi alla notifica del provvedimento tramite raccomandata A/R o PEC. Nel corso della prima seduta utile, l'Assemblea esaminerà il ricorso del Socio Ordinario, il quale verrà riammesso se raggiungerà la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci ordinari presenti.

Articolo 31 - CARICHE O NOMINE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Il Socio Ordinario che intende ricoprire cariche o nomine in altri Organismi Professionistici Italiani e/o Esteri, dovrà ottenere espresso e specifico consenso dalla GEN che non è tenuta a giustificare la propria decisione.

Articolo 32 - PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE

32.1 L'Associazione è proprietaria di una rivista denominata «La Danza».

- 32.2 Il legale rappresentante di questa proprietà, giusto il disposto del 3° comma dell'articolo 4 della legge 47/1948, è il Presidente dell'Associazione.
- 32.3 Il Direttore unico della rivista è nominato dalla GEN.
- 32.4 L'Associazione è inoltre titolare di loghi, quali segni di identità di essa e per i quali gode del diritto di tutela inibitoria, del diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza così come tutelati dalle norme dallo Stato.

Articolo 33 - PATRIMONIO SOCIALE

- 33.1 Il patrimonio Sociale dell'ANMB è costituito da:
- a) beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote Sociali ordinarie, straordinarie e dei sostenitori;
- c) quote di partecipazione agli esami;
- d) iscrizioni all'Associazione;
- e) ogni altra eventuale entrata;
- f) contributi volontari.
- 33.2 Tutti i Soci che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio Sociale.

Articolo 34 - RIMBORSO SPESE E CONTRIBUTO

- 34.1 Qualsiasi carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito dall'Assemblea, dal Presidente o dalla GEN dà diritto all'esecutore di ricevere il rimborso spese e/o adeguato contributo così come stabilito nel Regolamento Generale.
- 34.2 In caso di conseguimento di utili, fondi, riserve, è fatto divieto di distribuzione.

Articolo 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 35.1 L'esercizio Sociale dell'Associazione Nazionale Maestri di Ballo va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 35.2 Annualmente il Segretario amministrativo predispone un bilancio consuntivo e un conto preventivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'approvazione della GEN.
- 35.3 La GEN, entro il 30 aprile di ogni anno, sottopone il bilancio consuntivo e il conto preventivo alla approvazione del Congresso nazionale.

Articolo 36 - ATTI UFFICIALI ANMB E DOCUMENTI INFORMATIVI

- 36.1 I verbali di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione, sia statutari che non costituiscono atti ufficiali, devono essere conservati nel "libro verbali", a cura del Segretario amministrativo.
- 36.2 I registri contabili, il "libro verbali", e gli altri atti e documenti dell'Associazione sono custoditi nei locali della sede Sociale sotto la responsabilità del Segretario amministrativo.

Articolo 37 - REGOLAMENTO GENERALE

- 37.1 La GEN emanerà, entro duecento giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Regolamento Generale.
- 37.2 Nel Regolamento Generale sono stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per
- a) convocazione delle Assemblee;
- b) convocazione degli Organi Centrali dell'Associazione;
- c) Candidature elettive Nazionali o Regionali;
- d) Nomine degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi altri necessario:
- e) ricorso avverso lo svolgimento delle elezioni Nazionali o Regionali;
- f) riunioni e deliberazioni degli Organi Sociali Centrali;

- g) riscossione delle quote Sociali, contribuiti o quote dei Tesserati Sostenitori, delle quote di iscrizione e delle tasse di esame;
- h) procedure per il ricorso al Collegio dei Probiviri e funzionamento dello stesso;
- i) determinazione e ottenimento del rimborso spese e/o del compenso;
- j) modifiche di Statuto e Regolamenti;
- k) ricorrere al Collegio Arbitrale;
- 1) quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione sia nei confronti di sé stessa, sia dei Soci, sia dei terzi.

Articolo 38 - REGOLAMENTO TECNICO

- 38.1 La GEN emanerà, entro duecento giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Regolamento Tecnico nel quale sono stabilite le disposizioni tecnico-professionali del Socio.
- 38.2 In particolare, il Regolamento Tecnico tratterà i seguenti argomenti:
- a) determinazione e svolgimento delle prove di esame;
- b) organizzazione e svolgimento di Campionati, Coppe a vario titolo o Gare Open per Professionisti e Amatori;
- c) individuazione del Collegio Giudicante in gara;
- d) individuazione e determinazione dei compiti del Direttore di Gara ed eventuale Vicedirettore di gara;
- e) individuazione e determinazione dei compiti del Verbalizzatore/Segretario di Gara;
- f) individuazione e determinazione dei compiti del Presidente di Giuria;
- g) incompatibilità a far parte dei Collegi Giudicanti;
- h) incompatibilità ad assumere la qualifica di Direttore di Gara, Vicedirettore
- di Gara, Presidente di Giuria, Verbalizzatore/Segretario di Gara, Presentatore, D.J.;
- i) procedure per l'attribuzione della qualifica di Maestro di Ballo prescindendo dal superamento del relativo esame;
- j) procedure per l'attribuzione della qualifica di Tesserati Sostenitore;
- k) quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione sia nei confronti di sé stessa, che dei Soci, che dei terzi.

Articolo 39 - MODIFICHE DI STATUTO

- 39.1 Il presente Statuto può in ogni momento essere modificato dal Congresso nazionale su proposta pervenuta dal/i Socio/i Ordinario/i presso la sede dell'Associazione con raccomandata A/R o PEC, previo pagamento della quota sociale dell'anno in corso, a partire dall'uno gennaio e non oltre il dieci gennaio (fa fede il timbro postale di partenza) di ogni anno e votata dall'Assemblea del Congresso nazionale stessa con voto che esprima il parere favorevole di maggioranza dei Soci Ordinari presenti.
- 39.2 Per modificare gli articoli 1 e 3 del presente Statuto, considerati fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno 2/3 dei Soci Ordinari presenti al Congresso nazionale.
- 39.3 Le modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi 1 e 2 del presente articolo, entreranno in vigore soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità Governativa vigilante.

Articolo 40 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

40.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera del Congresso nazionale che esprima il parere favorevole di almeno 3/4 dei Soci Ordinari presenti, oppure per esaurimento del termine.

40.2 In caso di scioglimento il patrimonio Sociale eventualmente residuato verrà devoluto con delibera dell'Assemblea, su proposta della GEN, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della Legge 662/96.

Articolo 41 - DISPUTE E CONTROVERSIE

- 41.1 Per ogni disputa o controversia avente come oggetto le norme stabilite nel presente Statuto, nei Regolamenti, nelle delibere emanate dalla GEN o CDP e quant'altro di provenienza dell'Associazione, per i soli motivi attinenti l'esercizio della professione, con esclusione di quelli a carattere economico e/o patrimoniale, una volta infruttuosamente tentata la via della conciliazione da parte della GEN e del Collegio dei Probiviri, dovrà ricorrersi al giudizio arbitrale di un collegio formato da tre arbitri, di cui due nominati dall'attore e dal convenuto e un terzo nominato dagli altri due così come sopra individuati.
- 41.2 In difetto di esecuzione di questa procedura, il Collegio Arbitrale potrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'ANMB, adito da una delle due parti del giudizio.
- 41.3 Qualora, nonostante il giudizio arbitrale, risulti comunque necessario adire l'Autorità Giudiziaria, essa si identifica sin d'ora in quella della circoscrizione del Tribunale nella cui competenza territoriale ricade la sede dell'Associazione.
- 41.4 Per le controversie verso Soci o ex Soci di carattere economico o patrimoniale che esulano da quanto sopra previsto sarà direttamente competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 42 - NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e della Repubblica Italiana.

Firmato: Petracca Pietro Luigi; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo